

## Corso intensivo on - line AVVOCATO 9<sup>^</sup> ed. 2015

### Lezione T-04

#### L'atto di appello

L'appello è un mezzo di impugnazione ordinario, generalmente sostitutivo, proposto dinanzi a un giudice diverso.

I termini per la proposizione dell'appello:

Termine lungo: un anno dalla pubblicazione della sentenza da impugnare. La legge n. 69/2009, modificando l'art. 327 c.p.c., ha abbreviato a 6 mesi il termine per l'impugnazione della sentenza non notificata.

Termine breve: trenta giorni dalla notificazione della sentenza.

L'appello è il mezzo di impugnazione ordinaria con cui si sottopone al giudice di secondo grado l'intera controversia decisa dal primo giudice e non solo la sentenza da questi pronunciata. Con l'appello si invoca la correzione degli *errores in procedendo* e degli *errores in iudicando* commessi dal primo giudice.

Le sentenze appellabili sono le sentenze pronunciate in primo grado.

Sono inappellabili le sentenze:

- dichiarate inappellabili per legge (es. art. 618 c.p.c.)
- avverso cui le parti propongono d'intesa ricorso per cassazione *omisso medio*
- pronunciate dal giudice secondo equità ex art. 114 c.p.c.
- pronunciate secondo equità dal giudice di pace ex art. 113 c.p.c.
- che decidono esclusivamente sulla competenza (art. 42 c.p.c.)
- le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace (vedi art. 339 c.p.c.)

L'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, in vigore dal giorno 11 settembre 2012, ha rinnovato la disciplina dell'appello nel processo ordinario, nel processo del lavoro e nel procedimento sommario di cognizione.

La novità più significativa della riforma è costituita dal varo – attraverso l'introduzione dei nuovi artt. 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* c.p.c. - del cosiddetto "filtro in appello".

Ai sensi dell'art. 348-*bis*, comma 1, c.p.c., (richiamato nel processo del lavoro dall'art. 436-*bis* c.p.c.) "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta".

Al fine di valutare la mancanza di "una ragionevole probabilità" di accoglimento dell'impugnazione proposta, l'art. 348-*ter*, comma 1, c.p.c. dispone "All'udienza di cui all'articolo 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-*bis*, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91."

Dall'analisi delle norme in commento, emerge che la valutazione dell'ammissibilità dell'appello:

- costituisce oggetto di un vero e proprio giudizio preliminare alla trattazione (art. 350 c.p.c.) della causa;
- postula il contraddittorio con e tra le parti;
- si estende all'impugnazione principale e alle eventuali impugnazioni incidentali (secondo la dottrina anche alle impugnazioni incidentali tardive);
- è decisa con una ordinanza succintamente motivata.

Va precisato che, in virtù dell'art. 348-*ter*, comma 2, c.p.c., se l'impugnazione principale non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta ma l'impugnazione incidentale appare fondata, il giudice non può pronunciare ordinanza succintamente motivata, ma è tenuto a procedere alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza di primo grado e a decidere con sentenza.

A norma dell'art. 348-*bis*, comma 3, c.p.c., "Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedi-

mento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile."

Il legislatore della riforma (vedi art. 348-*ter*, comma 3, c.p.c.) prevede, peraltro, che, laddove l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di primo grado non può essere proposto per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Alla luce delle precedenti considerazioni, è evidente che la dichiarazione di inammissibilità "fuori dei casi nei quali l'appello sia inammissibile o improcedibile" costituisce, in realtà, una pronuncia di manifesta infondatezza dell'impugnazione.

L'esegesi delle norme introdotte dalla riforma evidenzia alcuni profili problematici della nuova disciplina dell'appello.

In particolare, posto che la valutazione dell'ammissibilità dell'appello postula lo studio preventivo della causa da parte del giudice, non si comprende se il giudizio preliminare di ammissibilità dell'appello sia un passaggio obbligatorio e necessario o se, quantomeno per le impugnazioni manifestamente fondate e per le impugnazioni manifestamente infondate, il giudice possa definire la causa all'udienza di trattazione, senza rinviarla per la precisazione delle conclusioni.

Si rammenta, infine, che, a norma dell'art. 348-*bis*, comma 2, c.p.c., non si applica il "filtro" (*rectius*: il giudizio di ammissibilità dell'appello è escluso):

- a) nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.p.c.;
- b) nel procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* segg. c.p.c.

In virtù del novellato art. 436-*bis* c.p.c., il filtro si applica anche all'appello nel processo del lavoro.

## L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO (art. 342 c.p.c.)

### STRUTTURA

- A. Autorità Giudiziaria e intestazione
- B. Parti e procuratore
- C. Esposizioni sommaria dei fatti
- D. Motivi specifici dell'impugnazione
- E. Vocatio
- F. Conclusioni (*Petitum*)
- G. Indicazione delle prove
- H. Firma, procura e relazione di notifica

### A. Autorità giudiziaria e intestazione

Prima di iniziare a scrivere l'atto di appello occorre sempre porsi queste domande:

Dinanzi a quale giudice devo proporre l'appello?

La causa va trattata con il rito ordinario?

L'atto di citazione in appello va sempre "intestato" indicando l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è proposta l'impugnazione.

L'indicazione dell'A.G. si ricava dall'art. 341 c.p.c. Si tratta di un rimedio tipico che può essere proposto con citazione o con ricorso a seconda del rito da seguire.

L'appello si propone dinanzi al giudice immediatamente superiore a quello che ha pronunciato la sentenza da impugnare.

L'appello contro le sentenze emesse dal giudice di pace si propone dinanzi al tribunale.

L'appello contro le sentenze tribunale si propone dinanzi alla corte di appello.

Il tribunale o alla corte di appello, dinanzi a cui si propone l'appello, sono quelli nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza da gravare.

Per determinare il giudice competente a decidere l'appello sono necessarie due operazioni:

- 1) Individuare il giudice d'appello guardando al giudice che ha emesso la sentenza di primo grado (giudice di pace ovvero tribunale).
- 2) Verificare la circoscrizione del tribunale o della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il primo giudice.

E' sufficiente indicare l'ufficio giudiziario e il luogo così:

*CORTE DI APPELLO DI ...*

oppure

*TRIBUNALE DI ....*

Se si seguono le norme del processo ordinario, dopo l'A.G., si può indicare:

*ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO*

oppure semplicemente

*ATTO DI APPELLO*

### RITO (ordinario o speciale)

Lavoro (art. 434 c.p.c.)

Il rito si determina in base alla materia. La struttura dell'atto di APPELLO non cambia

Cambia l'intestazione se si applica il rito del lavoro:

*RICORSO IN APPELLO*

Prima di proporre l'appello occorre porsi altre due domande, finalizzate a verificare la sussistenza delle "condizioni di ammissibilità dell'impugnazione":

Sono legittimato a impugnare?

Sussiste l'interesse a impugnare?

### B. Parti e procuratore

Dopo l'intestazione occorre, infatti, indicare la parte appellante.

L'individuazione corretta della parte appellante (come anche di quella appellata) impone la preliminare soluzione del problema della legittimazione all'impugnazione.

Legittimati ad appellare sono le PARTI del giudizio in cui è stata resa la sentenza di primo grado. Anche la parte rimasta contumace.

Casi particolari: successore universale (art. 110 c.p.c.; successore ex art.111 c.p.c.); il difensore distrattario; l'art. 2900 cod. civ.; l'interveniente adesivo (i più lo negano).

Per proporre appello non è sufficiente rivestire la qualità di parte, occorre avere anche l'interesse ad impugnare.

Legittimata ad appellare è solo la parte soccombente. Soccombente è la parte che, in sentenza, ha visto rigettare (in toto o in parte) le richieste rivolte al giudice.

La soccombenza deve essere pratica (cioè un effettivo diniego di un bene della vita) e non teorica (la domanda viene respinta per un profilo e accolta per altro).

In conclusione: l'interesse a impugnare sussiste ogni qualvolta dal passaggio in giudicato della sentenza possa derivare un pregiudizio pratico (es. estinzione del diritto).

La soccombenza può essere parziale: quando in una sentenza composta da più capi (cioè da distinte statuizioni) la parte è vittoriosa su un capo e soccombente su un altro. Es. Tizio convenuto da Caio vede rigettare l'eccezione di incompetenza e accogliere l'eccezione di prescrizione.

La soccombenza può essere reciproca quando le parti risultano vittoriose o soccombenti su capi diversi. In tali ipotesi ciascuna delle parti è legittimata a proporre appello sul capo rispetto a cui è rimasta soccombente.

Occorre, altresì, individuare il soggetto da convenire nel giudizio di appello. Non ci sono problemi se la sentenza di primo grado è stata emessa nei confronti di due parti soltanto. Non bisogna dimenticare però che le parti possono essere più di due allorché si verificano le ipotesi di litisconsorzio necessario o facoltativo.

La pluralità di parti nel giudizio di impugnazione è regolata dagli artt. 331 e 332 c.p.c.

Bisogna distinguere se la sentenza è stata resa tra più parti in cause inscindibili o in cause scindibili.

La causa inscindibile è quella che deve essere definita in appello con una sentenza resa nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.

La causa scindibile è quella che può essere definita in appello con una sentenza non necessariamente resa nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.

La causa inscindibile è quella in cui vi è: 1) litisconsorzio necessario fin dall'inizio (art. 102 c.p.c.); 2) successione di più persone a una delle parti originarie (art. 110 c.p.c.); 3) art. 107 c.p.c.; 4) intervento volontario principale; 5) intervento adesivo dipendente (art. 105, comma 2, c.p.c., anche se si dubita); 6) art. 106 c.p.c.

Sono inscindibili anche le cause tra loro dipendenti: cause legate non da una generica connessione, ma da un vincolo specifico di pregiudizialità (garanzia propria art. 106 c.p.c.). Nella fase di impugnazione si verifica un litisconsorzio (necessario) anche se questo non esisteva in primo grado.

Se l'appello non è proposto nei confronti di tutte le parti il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio e se l'ordine non viene eseguito nel termine fissato l'appello diviene inammissibile.

La causa scindibile è quella che in cui vi è litisconsorzio facoltativo e non vi è alcun rapporto tra le cause riunite.

Se l'appello non è proposto nei confronti di tutte le parti, il giudice ordina di notificare l'impugnazione anche alle parti nei cui confronti l'impugnazione non sia preclusa.

Se l'ordine non viene eseguito il processo resta sospeso fino a quando le parti rimaste non convenute siano decadute dalla facoltà di proporre appello.

La *ratio* è differente rispetto al primo caso. Si vuole evitare la moltiplicazione delle impugnazioni.

*LEGITTIMATIO AD PROCESSUM* (capacità e legittimazione processuale)

Le ipotesi di non coincidenza tra titolarità del diritto ed esercizio del diritto in giudizio (minori, incapaci, persone giuridiche, procura speciale) sono disciplinate dalle regole generali esaminate nelle scorse lezioni.

Nell'atto di appello vanno indicate:

- le generalità (per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale) o la denominazione (per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, capitale sociale, iscrizione registro imprese, partita iva o codice fiscale) della parte legittimata *ad causam*

*Es. Il sig. Tizio (C.F. ...), nato a ... il ..., residente in ... alla via, ....*

*le generalità e la qualità, della persona fisica legittimata ad processum*

*Es.: ..., nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore ...*

*..., nella qualità di legale rappresentante*

*..., nella qualità di procuratore speciale di ...*

- nonché la eventuale menzione di atti autorizzativi che incidono sulla legittimazione processuale

*Es.: ..., in virtù di deliberazione della Giunta Regionale n. ..., del ...,*

*..., in virtù di autorizzazione del giudice tutelare del ... allegata al fascicolo di parte,*

*..., in virtù di procura speciale rilasciata per atto pubblico del ... a rogito del notaio ..., n. ... di rep.,*

Va poi indicato il nome del procuratore, il domicilio eletto e gli estremi della procura, se già rilasciata

*... elettivamente domiciliato in ..., alla via ..., presso lo studio dell'Avv. ... (C.F....), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto...*

*... rappresentato e difeso dall'Avv. ... (C.F....), con studio in ..., alla via ..., ove selettivamente domicilia in forza di procura rilasciata in calce al presente atto ...*

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011, devono essere indicati il numero di fax e la PEC ove si desidera ricevere le comunicazioni concernenti il giudizio. La mancata indicazione dei predetti dati comporta l'aumento pari alla metà del contributo unificato

*"... il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al n. fax: ....., ovvero all'indirizzo di posta certificata....."*

Tradizionalmente, vengono usate diverse modalità espositive:

- parla la parte (preferibile)

*"La società Alfa S.p.a., con sede legale in ..., alla via ..., capitale sociale € ..., iscritta al n. ... nel Registro delle Imprese di ..., C.F. ..., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ..., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al n. fax: ....., ovvero all'indirizzo di posta certificata...espone quanto segue.*

- Rinvio alle altre modalità espositive (parla il difensore o impersonale) delle scorse lezioni.

Tradizionalmente, viene usata la seguente modalità espositiva

#### **ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO**

*per il sig. Tizio (C.F. ...)..., nato a ... il ..., residente in ... alla via, ..., elettivamente domiciliato in ..., presso lo studio dell'Avv. Caio (C.F. ...) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al n. fax: ....., ovvero all'indirizzo di posta certificata...;*

*contro*

*il sig. Caio (C.F. ...)... rappresentato e difeso dall'Avv.... (C.F. ...)*

Dopo l'intestazione e l'indicazione dell'appellante e del procuratore, nonché dell'appellato, si possono trascrivere gli estremi della sentenza che si intende appellare del giudice emittente:

*Avverso la sentenza n. ...resa inter partes dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del dott. ..., pubblicata in data ... e notificata il ...*

C. Esposizione sommaria dei fatti

Alla indicazione della sentenza appellata deve seguire "l'esposizione sommaria dei fatti".

Occorre ripercorre brevemente e compiutamente l'iter che il processo ha avuto in primo grado:

*FATTO*

*Con atto di citazione notificato in data ..., l'istante ha adito il Tribunale di ... affermando di essere creditore del Sig. Caio per la somma di € ...*

*In particolare l'istante ha asserito di avere stipulato in data ... con Caio un contratto di compravendita ....*

*In forza di tali premesse, ha chiesto al Tribunale adito la condanna di Caio al pagamento della somma di € ... pari al residuo prezzo della vendita mai corrisposto dall'acquirente.*

*Con comparsa, depositata in data ..., si costituiva il Sig. Caio per la somma di € ... precisando che ... non può essersi verificato alcun inadempimento contrattuale ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato...*

*In forza di tali premesse, parte convenuta ha chiesto al Tribunale adito il rigetto della domanda attrice.*

*La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale all'udienza del ... nonché mediante una C.T.U. disposta all'udienza del...*

*Precisate le conclusioni all'udienza del ..., la causa è passata in decisione, con termine, concesso alle parti ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.*

*Con sentenza n. ... pubblicata il... e notificata il ... il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dall'istante, con condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €..., come da dispositivo .*

L'esposizione sommaria dei fatti implica la preventiva "selezione" dei momenti salienti del processo di primo grado in grado di consentire a chi legge di percepire, in modo chiaro ed esaustivo, l'iter del processo di primo grado.

E' preferibile, pertanto, quasi sempre esporre i fatti secondo l'ordine cronologico. Inutile dilungarsi in una minuziosa descrizione del giudizio di primo grado, la sintesi è certamente più efficace.

Dopo l'illustrazione dell'iter del processo di primo grado, conviene ribadire la volontà di proporre l'impugnazione.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'appello intervenuta con l'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, non sono più ammissibili (ma tale inammissibilità era già negata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti) le impugnazioni generiche. Non è pertanto più ammissibile l'utilizzo di formule di stile "ampie", dovendosi invece circoscrivere con precisione l'oggetto dell'appello, a pena di inammissibilità dell'impugnazione: l'appellante deve specificare, in altri termini, se chiede la riforma totale o parziale della sentenza di primo grado (vedi art. 342, comma 1, n. 1) c.p.c. come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012, su cui ci si soffermerà in seguito).

Dopo la sommaria esposizione dei fatti possono essere adoperate, quindi, le seguenti formule di stile:

per la riforma integrale della sentenza di primo grado:

*Avverso la prefata sentenza, errata e ingiusta, interpone appello l'istante, con il presente atto, al fine di ottenerne l'integrale riforma, per i seguenti motivi in*

*DIRITTO*

ovvero, per la riforma parziale della sentenza di primo grado:

*Avverso i capi nn. <...> della prefata sentenza, errati e ingiusti, interpone appello l'istante, con il presente atto, al fine di ottenerne la riforma, per i seguenti motivi in*

*DIRITTO*

o ancora

*Avverso la parte in cui la prefata sentenza ha statuito che <...>, siccome errata e ingiusta, interpone appello l'istante, con il presente atto, al fine di ottenerne la riforma, per i seguenti motivi in*

*DIRITTO*